SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 257**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 novembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministro per la funzione pubblica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 27 ottobre 1988, n. 458.

Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni mutui, per un importo complessivo di lire 900 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, destinati al finanziamento dei maggiori oneri di esproprio, maturati alla data del 31 dicembre 1987, per l'acquisizione di aree destinate ad interventi di pubblica utilità. I benefici di cui al presente comma sono ripartiti proporzionalmente fra i comuni richiedenti in relazione alla disponibilità delle risorse. Le domande devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico dello Stato.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1989 e lire 200 miliardi per l'anno 1990, si provvede utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1989 e 1990 dell'accantonamento «Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. I mutui fondiari concessi ai sensi dell'articolo 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, potranno essere perfezionati anche con la stipulazione di un unico contratto; in tal caso le somme erogate saranno costituite in deposito cauzionale presso gli enti mutuanti finché non sia stata ad essi giustificata l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca a garanzia del mutuo e siano adempiute le altre condizioni stabilite nel contratto.

Art. 3.

1. Il proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, ha diritto al risarcimento del danno causato da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene.

2. Oltre al risarcimento del danno spettano le somme dovute a causa della svalutazione monetaria e le ulteriori somme di cui all'articolo 1224, secondo comma, del codice civile, a decorrere dal giorno dell'occupazione illegittima.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2, comma 1:

Il D.P.R. n. 7/1976 reca norme relative alle emissioni obbligazionarie da parte degli enti di credito fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità e all'adeguamento del regime giuridico dell'organizzazione e dell'attività dei predetti enti e sezioni. La lettera *a*) del relativo art. 2 così recita:

«*a*) la concessione di mutui garantiti da ipoteca di primo grado su immobili il cui valore cauzionale sia almeno pari al doppio delle somme mutuate ammortizzabili ratealmente in un periodo di tempo non inferiore a 10 anni e non superiore a 25 anni. Quest'ultimo termine può essere modificato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, per i mutui non ancora stipulati. Sono considerate come garantite da ipoteca di primo grado le operazioni destinate al rimborso di crediti già iscritti, quando per effetto di tale rimborso le operazioni vengono ad essere garantite da ipoteca di primo grado. Le operazioni possono essere perfezionate, anche prima che si verifichi interamente la surrogazione nell'ipoteca o nel privilegio iscritti a garanzia del reddito rimborsato, purché sia costituita in deposito una somma sufficiente a garantire il rimborso della precedente passività e utilizzabile per il rimborso stesso;».

Nota all'art. 3, comma 2:

Il secondo comma dell'art. 1224 del codice civile prevede quanto segue:

«Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2741):

Presentato dall'on. BOTTA ed altri il 19 maggio 1988.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 15 giugno 1988, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla VI commissione il 7, 14 e 20 luglio 1988, e approvato il 28 luglio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1261):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede deliberante, il 2 agosto 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 13ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 4 agosto 1988, il 28 settembre 1988, e approvato il 6 ottobre 1988.

88G0522

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 4 agosto 1988, n. 459.

Approvazione del regolamento disciplinante l'attività sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il terzo comma dell'art. 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;

Decreta:

È approvato l'annesso regolamento disciplinante l'attività sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 4 agosto 1988

Il Ministro: ZANONE

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA DEI MILITARI DI LEVA RICONOSCIUTI ATLETI DI LIVELLO NAZIONALE.

Art. 1.

Premessa

1. L'attività sportiva è parte integrante dell'addestramento militare.

2. Le Forze armate sono, pertanto, tenute a dare il massimo sviluppo allo sport inteso sia come elemento della formazione del militare sia come fondamentale impegno sociale.

L'attività sportiva militare deve svilupparsi secondo le sottonotate direttrici:

attività sportiva di massa, che deve essere rivolta a tutti i militari indipendentemente dal grado e dall'incarico;

attività sportiva socio-ricreativa, che tende soprattutto ad impiegare in modo finalizzato il tempo libero dei militari;

attività sportiva ad alto livello, che mira alla conservazione e al miglioramento del patrimonio sportivo nazionale.

3. Nell'ambito delle Forze armate sono costituiti i centri sportivi di Forza armata o Interforze presso i quali viene svolta attività sportiva ad alto livello.

4. Il presente regolamento fissa le norme relative all'attività sportiva ad alto livello e, pertanto, riguarda soprattutto gli atleti «di livello nazionale».

Art. 2.

Atleti «di livello nazionale»

1. Sono da considerare atleti «di livello nazionale» quelli riconosciuti tali da una commissione costituita da rappresentanti del CONI e delle Forze armate. Per la componente Forze armate fanno parte di detta commissione i membri interessati del Comitato sportivo militare (composizione in allegato *A*).

2. I criteri di massima da adottare per l'inserimento nell'aliquota degli atleti «di livello nazionale» sono riportati in allegato *B*.

3. Eventuali casi particolari, non pervenuti alla commissione secondo le procedure di seguito riportate, verranno singolarmente esaminati.

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. Le domande degli iscritti di leva, in possesso dei requisiti previsti, debbono pervenire allo stato maggiore interessato alla conduzione della specifica disciplina sportiva (allegato *C*), tramite CONI, almeno quattro mesi prima della partenza del contingente di appartenenza degli interessati.

2. Eventuali richieste di «anticipo» o di «rinvio» della incorporazione possono essere autorizzate, se ampiamente corredate da motivazioni tecnico-sportive, dalla commissione preposta alla valutazione degli atleti «di livello nazionale».

3. I militari atleti che non abbiano presentato le domande di cui al precedente comma 1, non possono svolgere attività sportiva con la società di appartenenza senza specifica autorizzazione dello stato maggiore competente. Ove ciò avvenisse, il fatto può costituire motivo di trasferimento del militare.

Art. 4.

Incorporazione

1. Gli atleti di cui al precedente art. 2, compatibilmente con le esigenze ordinative e di servizio, verranno:

incorporati con il primo scaglione utile, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole federazioni sportive (allegato *D*), presso gli enti addestrativi di base previsti dallo stato maggiore competente;

assegnati al centro sportivo di Forza armata o Interforze designato alla conduzione della specifica disciplina sportiva, qualunque sia la Forza armata di appartenenza, fatte salve le esigenze ordinative (allegato *C*). Presso tali centri i militari dovranno essere mantenuti in piena efficienza atletica per poter svolgere la loro attività con le rappresentative sportive militari o con le società sportive di appartenenza; in quest'ultimo caso l'attività svolta è denominata «conservativa».

2. Gli atleti militari di cui al precedente art. 2, in regola con tutte le norme procedurali, che siano esuberanti rispetto ai livelli organici dei centri sportivi di Forza armata o Interforze, o che pratichino discipline sportive non previste nei centri sportivi di Forza armata, verranno, compatibilmente con le esigenze organiche e di servizio, assegnati a comandi, enti o reparti viciniori alle società sportive di appartenenza.

3. Ai militari atleti di cui al precedente art. 2, verranno assegnati incarichi di specializzazione/categoria che ne consentano la successiva destinazione ai centri sportivi di Forza armata o Interforze.

4. Qualora un iscritto alla leva, comunque riconoscibile quale atleta «di livello nazionale», non abbia rispettato le procedure previste e non sia stato quindi incorporato come tale, potrà essere richiesto dalla Forza armata interessata per l'assegnazione ad un centro sportivo. Detto personale — su proposta del Comitato sportivo militare — dovrà essere avviato al citato centro.

Art. 5.

Rappresentative di Forza armata o Interforze

1. Sono assegnati ai centri sportivi di Forza armata o Interforze, fino al completamento dei posti disponibili previsti dall'allegato *C*, anche gli atleti ritenuti necessari alla formazione di rappresentative militari.

Art. 6.

Attività delle rappresentative di Forza armata o Interforze

1. L'attività agonistica delle rappresentative militari di Forza armata o Interforze è coordinata, rispettivamente, dagli stati maggiori di Forza armata o dallo stato maggiore della Difesa; per quanto attiene agli impegni agonistici, questi saranno programmati in spirito di collaborazione con le federazioni e le società sportive interessate.

Art. 7.

Licenze speciali agonistiche

1. Agli atleti «di livello nazionale» in attività «conservativa» verranno concesse, compatibilmente con le esigenze di servizio, le seguenti licenze agonistiche:

tre giorni settimanali a cavallo dell'evento agonistico (incontri di campionato compresi eventuali recuperi e a livello di Coppa) agli atleti che praticano discipline sportive di squadra a calendario fisso (allegato *B*);

analogo numero di giornate mensili per gli atleti che praticano discipline sportive individuali (allegato *B*), previa richiesta della federazione sportiva competente.

2. Le richieste di licenze agonistiche di entità superiore a quella sopraindicata, in occasione di manifestazioni di lunga durata (raduni di rappresentative nazionali, tornei, ecc.), dovranno essere inoltrate dalle federazioni interessate, tramite CONI, allo stato maggiore di Forza armata competente.

3. Durante il periodo di addestramento di base i militari atleti non potranno fruire di licenze per svolgere attività sportiva. Eventuali deroghe a tale disposizione sono di competenza del gabinetto del Ministro, cui debbono essere richieste dallo stato maggiore competente.

4. Le licenze speciali agonistiche di cui sopra conglobano le licenze brevi previste dall'art. 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e non prevedono la corresponsione della paga né del controvalore della razione viveri di cui all'art. 33, comma 3, della citata legge. Il presente articolo riguarda i militari di leva esclusi quelli a ferma prolungata per i quali dette licenze devono essere considerate «per determinazione ministeriale».

5. A parziale recupero del periodo addestrativo impiegato per attività sportiva con la società di appartenenza, i militari atleti dovranno sottoscrivere, all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 3, l'impegno di prolungare il servizio di leva di trenta giorni dopo il congedamento dello scaglione di appartenenza.

6. Agli atleti militari che svolgono attività agonistica con rappresentative militari di Forza armata o Interforze potranno essere concesse, per il necessario recupero psicofisico, opportune licenze speciali nella misura prevista da specifiche disposizioni di Forza armata.

Art. 8.

Attività sportiva all'estero

1. Le richieste di licenze speciali agonistiche per l'estero dovranno essere inoltrate dalle federazioni sportive interessate, tramite CONI, allo stato maggiore di Forza armata con quindici giorni di anticipo sulla data della prevista partenza precisando la questura di appartenenza.

L'autorizzazione all'espatrio può essere concessa unicamente dal gabinetto del Ministro.

Art. 9.

Addestramento

1. L'addestramento degli atleti militari «di livello nazionale» dovrà prevedere:

a) addestramento di base: quello previsto dai programmi in vigore;

b) restante addestramento: secondo direttive stabilite da ciascuna Forza armata o comando generale.

2. L'addestramento sportivo degli atleti di cui all'art. 2, in attività «conservativa», deve essere effettuato sotto la responsabilità di tecnici federali all'uopo designati. Gli allenamenti e gli eventi agonistici dei predetti militari non sono, pertanto, da considerare fatto di servizio.

Art. 10.

Norme sanitarie

1. Gli atleti militari «di livello nazionale» devono giungere al reparto di assegnazione muniti della documentazione sanitaria prevista dalle vigenti leggi sulla «tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche».

Viene data altresì facoltà a ciascuna Forza armata di effettuare un'indagine medico-sanitaria in ottemperanza a specifiche direttive interne.

2. I limiti previsti dall'art. 24, commi 8 e 9, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, potranno essere aumentati, come previsto nel comma 10, dal direttore di sanità dell'alto comando periferico, sentito il parere del comandante di corpo ed il giudizio dell'ufficiale medico membro del Comitato sportivo militare.

3. Al termine di periodi di licenza di convalescenza o di riposo, il militare atleta, oltre a quanto previsto dalle norme in vigore, dovrà essere autorizzato a riprendere l'attività sportivo-agonistica dal dirigente del servizio sanitario del reparto.

4. Il periodo trascorso nella posizione di «riposo in patria», non concesso dall'autorità sanitaria militare, deve essere compreso nel computo della licenza ordinaria o speciale agonistica.

5. L'atleta militare che partecipi ad attività sportiva in posizione di inidoneità temporanea al servizio militare incondizionato, cessa da questa posizione e deve pertanto fare rientro immediato al corpo.

Qualora l'atleta militare si dichiari impossibilitato, per motivi sanitari, al rientro, si dovrà provvedere al suo immediato ricovero presso l'ente sanitario militare competente per territorio che deve giudicare sulla idoneità al servizio militare incondizionato.

In ogni caso il militare che svolga attività sportiva in posizione di temporanea inidoneità al servizio militare incondizionato perde tutte le prerogative connesse alla posizione di atleta «di livello nazionale» e può essere trasferito ad altro ente o reparto.

Art. 11.

Allontanamento dai reparti speciali

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 10, comma 5, possono essere causa di allontanamento dai centri sportivi di Forza armata o Interforze e di perdita di tutte le prerogative legate alla posizione di atleta «di livello nazionale», i seguenti motivi:

reati o gravi mancanze disciplinari;

scarso impegno agonistico;

assunzione di sostanze eccitanti, stupefacenti o altre vietate all'uso degli sportivi.

2. Possono altresì essere allontanati dai centri sportivi di Forza armata o Interforze gli atleti militari che, indipendentemente dalla propria volontà, scendano tecnicamente al di sotto dei limiti previsti dall'allegato *B*.

3. Gli atleti militari che vengono allontanati dai centri sportivi di Forza armata o Interforze possono decadere dall'obbligo della proroga del servizio di leva volontariamente sottoscritto, se la loro permanenza presso i citati reparti sia stata inferiore ai sei mesi.

Art. 12.

Rappresentative militari nazionali

1. La costituzione delle rappresentative sportive militari nazionali e la loro attività in patria e all'estero è regolata da direttive emanate nelle specifiche circostanze dallo stato maggiore Difesa sentito il Comitato sportivo militare.

Art. 13.

Varianti

1. Eventuali varianti agli allegati al presente regolamento sono sancite dallo stato maggiore Difesa su proposta del Comitato sportivo militare.

ALLEGATO *A*

COMPOSIZIONE DEL COMITATO SPORTIVO MILITARE

1. *Presidente:*

il capo del I reparto dello stato maggiore della Difesa.

2. *Membri effettivi:*

il capo ufficio addestramento e regolamenti dello stato maggiore della Difesa;

il capo ufficio collegamento FF.AA.-CONI dello stato maggiore della Difesa;

il capo sezione sport dell'ufficio addestramento e regolamenti dello stato maggiore della Difesa;

il capo sezione sport dello stato maggiore dell'Esercito;

il capo ufficio educazione fisica e sport dello stato maggiore della Marina;

il capo sezione sport dello stato maggiore dell'Aeronautica;

il comandante del centro sportivo del comando generale dell'Arma dei carabinieri;

il capo ufficio ordinamento ed addestramento del comando generale della Guardia di finanza.

3. *Membri aggiunti:*

a) il capo sezione amministrativa dello stato maggiore della Difesa;

b) il direttore medico del centro sportivo Esercito.

ALLEGATO *B*

CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA QUALIFICA DI «ATLETA DI LIVELLO NAZIONALE»

1. *Discipline sportive di squadra a calendario fisso.*

Gli atleti devono documentare di aver svolto attività agonistica, nell'anno precedente la presentazione della domanda, quali titolari o riserve di prima squadra in società che abbiano partecipato ai campionati nazionali indicati a fianco delle seguenti discipline sportive:

Federazione	Campionato al quale è iscritta la società di appartenenza
Baseball	A
Calcio	A, B, C1, C2
Hockey ghiaccio	A1
Hockey prato	A1 e A2
Hockey a rotelle	A1 e A2
Pallacanestro	A1 e A2, B (*)
Pallamano	A1 e A2, B (*)
Pallanuoto	A1 e A2
Pallavolo	A1 e A2, B (*)
Pallone elastico	A
Rugby	A1 e A2, B (*)

(*) Limitatamente a quelli necessari per la rappresentativa Interforze.

2. *Discipline sportive individuali.*

Gli atleti devono documentare di aver ottenuto, nell'anno precedente la presentazione della domanda, risultati tali da essere inseriti nelle classifiche o nelle categorie nazionali di cui alle indicazioni riportate a fianco delle seguenti discipline sportive:

Disciplina sportiva	Note
Atletica leggera	Atleti che abbiano ottenuto risultati compresi nei primi quindici delle graduatorie nazionali delle varie specialità e categorie
Automobilismo	Piloti di formula 1, 2 e 3; piloti segnalati in possesso di patente da rally e gran turismo
Bocce	Atleti compresi nei primi venti delle graduatorie nazionali delle rispettive categorie
Canottaggio	Vds. canoa
Canoa/kajak	Atleti classificati entro il terzo posto nei campionati assoluti o di categoria
Ciclismo	Tutti gli atleti professionisti; gli atleti dilettanti nei primi posti delle classifiche nazionali delle varie categorie segnalati dal CONI fino al numero massimo consentito (130)
Equitazione	Patente a montare di 1° e 2° grado
Ginnastica	Gli atleti compresi nella rosa dei nazionali o tra i primi dieci delle graduatorie nazionali
Golf	Come sopra
Judo e arti marziali	Atleti cinture nere 1°, 2° e 3° dan per la cat. Sr. e cinture marrone per la cat. Jr. compresi entro i primi venti delle graduatorie nazionali
Lotta	Come sopra
Motociclismo	Atleti classificati entro il terzo posto nei campionati di categoria
Motonautica	Come sopra
Nuoto	Atleti che abbiano ottenuto i migliori cinque risultati nei campionati assoluti o stagionali
Paracadutismo	Atleti compresi tra i primi venti delle graduatorie nazionali nelle rispettive specialità
Pattinaggio a rotelle	Atleti che abbiano ottenuto i migliori cinque risultati nei campionati assoluti o stagionali
Pattinaggio su ghiaccio	Come sopra
Pentathlon moderno	Atleti compresi tra i primi dieci delle graduatorie nazionali
Pesca sportiva e attività subacquee	Atleti compresi tra i primi cinque delle graduatorie nazionali nelle rispettive categorie e specialità
Pesistica	Atleti compresi tra quelli che hanno ottenuto i migliori cinque risultati nei campionati assoluti o di categoria
Pugilato	Atleti compresi tra i primi dieci delle graduatorie nazionali nelle rispettive categorie della serie 1ª, 2ª, 3ª
Scherma	Atleti compresi entro i primi dieci della 1ª, 2ª, 3ª categoria delle graduatorie nazionali nella rispettiva specialità
Sci nautico	Atleti compresi tra i primi dieci delle graduatorie nazionali o compresi nella rosa dei nazionali
Sport invernali	Atleti compresi nei primi dieci delle graduatorie nazionali nelle rispettive categorie o nella rosa dei nazionali
Sport orientamento	Atleti compresi entro i primi venti delle graduatorie nazionali
Tennis	Atleti di serie A, B1 e B2
Tennis tavolo	Atleti di serie A, B1 e B2 o compresi nella rosa dei nazionali
Tiro a segno	Atleti compresi nella rosa dei nazionali o nella prima classe (varie armi)
Tiro a volo	Come sopra
Tiro con arco	Come sopra
Tuffi	Vds. nuoto
Vela	Campioni di categoria o atleti classificati entro i primi tre posti nei rispettivi campionati classi olimpiche
Volo a motore	Atleti in possesso di brevetto di 1° e 2° grado
Volo a vela	Atleti classificati nei primi cinque posti nei campionati nazionali

ALLEGATO C

CENTRI SPORTIVI INTERFORZE O DI FORZA ARMATA DESIGNATI ALLA CONDUZIONE DELLE DISCIPLINE SPORTIVE E NUMERO MASSIMO DI ATLETI INCORPORABILI

Disciplina sportiva	Forza armata / Ente preposto all'attività conservativa e sede Numero atleti in attività conservativa	Centro Interforze e sede Numero di atleti	Centro sportivo di Forza armata e sede Numero di atleti		
			Esercito	Marina	Aeronautica
Atletica leggera			1ª Compagnia atleti - Roma Cinquanta	Maridipart - La Spezia Quindici	Vigna di Valle Quarantacinque
Automobilismo	Esercito: 1ª Compagnia atleti - Roma Cinque				
Baseball	Esercito: Scuola militare educazione fisica - Orvieto Quindici				
Bob/Slittino	Esercito: Sezione sci - Courmayer Venti				
Bocce	Esercito: 1ª Compagnia atleti - Roma Tre				
Calcio	Esercito: 1ª Compagnia atleti - Roma 2ª Compagnia atleti - Napoli 3ª Compagnia atleti - Bologna Duecentodieci				
Canottaggio / Canoa / Kajak	Marina: Centro remiero FF.AA. - Sabaudia Ottanta				
Ciclismo	Esercito: 1ª Compagnia atleti - Roma 3ª Compagnia atleti - Bologna III Plotone atleti - Milano V Plotone atleti - Padova Centotrenta				
Ginnastica	Esercito: 1ª Compagnia atleti - Roma Tre				
Golf	Esercito: 1ª Compagnia atleti - Roma Cinque				
Hockey prato	Esercito: Scuola militare di educazione fisica - Orvieto Venti				
Hockey rotelle	Esercito: 3ª Compagnia atleti - Bologna Dieci				
Judo		Esercito: Scuola militare di educazione fisica - Orvieto Trenta		Consubin - La Spezia Dieci	
Lotta		Marina: Centro sportivo FF.AA. atletica pesante - Roma Quaranta			

Disciplina sportiva	Forza armata / Ente preposto all'attività conservativa e sede Numero atleti in attività conservativa	Centro Interforze e sede Numero di atleti	Centro sportivo di Forza armata e sede Numero di atleti		
			Esercito	Marina	Aeronautica
Motociclismo	Esercito: 1ª Compagnia atleti - Roma Otto				
Motonautica			2° Rgt. Pontieri - Piacenza Dieci	Maridipart - Taranto Quattro	
Nuoto	Marina: Centro sportivo FF.AA. nuoto - Roma Venti		1ª Compagnia atleti - Roma Dieci		
Orientamento		Esercito: Scuola militare educazione fisica - Orvieto Dieci		III Sezione sport navale - Brindisi Cinque	
Pallacanestro	Aeronautica: Centro sportivo FF.AA. Vigna di Valle - Serie A	Aeronautica: Centro sportivo FF.AA. Vigna di Valle Trentaquattro			
Pallamano	Esercito: 1ª Compagnia atleti - Roma Dodici	Esercito: 1ª Compagnia atleti - Roma Diciotto			
Pallanuoto		Marina: Centro sportivo FF.AA. pallanuoto - La Spezia Venti	1ª Compagnia atleti - Roma Dieci		
Pallavolo	Esercito: 2ª Compagnia atleti - Napoli 3ª Compagnia atleti - Bologna Venti	Esercito: 2ª Compagnia atleti - Napoli 3ª Compagnia atleti - Bologna Venti			
Pallone elastico	Esercito: 1ª Compagnia atleti - Roma Due				
Paracadutismo			Scuola militare di paracadutismo - Pisa Venti		
Pattinaggio (rotelle ed artistico)	Esercito: 1ª Compagnia atleti - Roma Due				
Pentathlon militare		Esercito: Scuola militare educazione fisica - Orvieto Quindici		Mariscuola - Taranto Cinque (pentathlon navale)	
Pentathlon moderno		Esercito: Scuola militare di equitazione - Montelibretti Dieci			
Pesistica		Marina: Atletica pesante - Roma Dieci			
Pugilato		Esercito: Scuola militare educazione fisica - Orvieto Venti			

Disciplina sportiva	Forza armata / Ente preposto all'attività conservativa e sede Numero atleti in attività conservativa	Centro Interforze e sede Numero di atleti	Centro sportivo di Forza armata e sede Numero di atleti		
			Esercito	Marina	Aeronautica
Rugby		Esercito: 2ª Compagnia atleti - Napoli Cinquanta	2ª Compagnia atleti - Napoli Trenta		
Scherma			Scuola militare educazione fisica - Orvieto Quindici		Vigna di Valle Dodici
Sci nautico			1ª Compagnia atleti - Roma Cinque		
Sci (varie specialità)			Sezione sci - Courmayeur Ventotto		
Sport equestri			Scuola militare di equitazione - Montelibretti Quindici		
Sport ghiaccio	Esercito: Reco 4° C.A. - Bolzano Venti				
Tennis	Esercito: 2ª Compagnia atleti - Napoli Quindici				
Tennis tavolo	Esercito: 1ª Compagnia atleti - Roma Cinque				
Tiro a segno	Esercito: Scuola militare educazione fisica - Orvieto Dieci				
Tiro a volo	Esercito: 1ª Compagnia atleti - Roma Otto				
Tiro con l'arco	Esercito: 1ª Compagnia atleti - Roma Tre				
Tuffi		Marina: Centro sportivo FF.AA. - Nuoto - Roma Cinque			
Vela		Marina: Centro sportivo FF.AA. - Vela - Napoli Ventiquattro			Centro sportivo A.M. - Vigna di Valle Dieci
Volo a motore (*)					
Volo a vela (*)					

(*) Per tali discipline non sono previsti i centri sportivi Interforze o di Forza armata per cui nei confronti degli atleti che praticano questi sport viene applicato quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

ALLEGATO *D*

SCAGLIONI DI ARRUOLAMENTO

Disciplina sportiva	Mese di incorporazione	
	Priorità 1	Priorità 2
Atletica leggera	Ottobre	Novembre
Automobilismo	Dicembre	Gennaio
Baseball	Novembre	Dicembre
Bob e slittino	Aprile	—
Bocce	Settembre	Ottobre
Calcio	Giugno	Luglio
Canottaggio, canoa e kajak	Ottobre	Novembre
Ciclismo (c. cross)	Giugno	Luglio
Ciclismo (strada-pista)	Novembre	—
Ginnastica	Dicembre	Gennaio
Golf	Gennaio	Dicembre
Hockey e pattinaggio	Aprile	Maggio
Hockey prato	Giugno	Luglio
Judo e arti marziali	Luglio	Agosto
Lotta - pesi	Ottobre	Novembre
Motociclismo	Dicembre	Gennaio
Motonautica	—	—
Nuoto - pallanuoto - tuffi	Ottobre	Novembre
Orienteering	Dicembre	Gennaio
Pallacanestro	Giugno	Luglio
Pallamano	Luglio	Agosto
Pallavolo	Settembre	Ottobre
Pallone elastico	Novembre	Dicembre
Paracadutismo	—	—
Pentathlon moderno	Ottobre	Novembre
Pentathlon militare	Settembre	Ottobre
Pugilato	Luglio	Agosto
Rugby	Giugno	Luglio
Scherma	Luglio	Agosto
Sci nautico	Novembre	Ottobre
Sci - salto con sci	Aprile	—
Sport equestri e polo	Novembre	Dicembre
Sport ghiaccio	Maggio	Giugno
Tennis	Novembre	Dicembre
Tennis tavolo	Maggio	Giugno
Tiro a segno	Marzo	—
Tiro a volo	Dicembre	Gennaio
Tiro con l'arco	Novembre	Dicembre
Vela	Gennaio	—
Volo a motore	—	—
Volo a vela	—	—

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse del decreto:

Il testo dell'art. 29, terzo comma, della legge n. 958/1986 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) è il seguente:

«I militari di leva che risultano atleti riconosciuti di livello nazionale da una commissione, composta dai rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto da un apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa con proprio decreto»

Note all'art. 7 del regolamento:

— Il testo dell'art. 24 della legge n. 958/1986 è il seguente:

«Art. 24 *(Licenze)*. — 1. Ai militari di leva ed in ferma prolungata si applica la normativa vigente in materia di licenze del personale militare, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

2. Soddisfatte le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio, possono essere inoltre concesse ai militari di leva, in coincidenza con il fine settimana o con le festività, licenze brevi non superiori a trentasei ore.

3. Per i militari di leva residenti in località distanti oltre 300 chilometri dalla sede di servizio il limite massimo previsto per le licenze brevi dalla normativa vigente è elevato a venti giorni.

4. Ai militari di leva che si recano in licenza ordinaria compete il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa o della somma equivalente se la licenza è fruita in località diversa. Analogo rimborso compete ai militari che si recano in licenza straordinaria per imminente pericolo di vita o per morte del coniuge o di un parente.

5. Ai militari di leva che si recano in licenza breve è concesso il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa, limitatamente a:

a) un solo viaggio, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio meno di 300 km.

b) n. 5 viaggi, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio oltre 300 km.

6. Ai militari di leva che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre 600 km dalla sede di servizio sono concessi le facilitazioni di viaggio, nonché i rimborsi previsti dal presente articolo anche per l'uso dei treni rapidi.

7. Le norme di cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai militari di leva che prestano servizio, in qualità di ausiliari, nell'Arma dei carabinieri.

8. Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza per malattie od infermità non dovute a causa di servizio, non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, tranne i primi quindici giorni complessivi.

9. Analogamente non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermità o malattie non dipendenti da causa di servizio, tranne i primi quarantacinque giorni complessivi.

10. I limiti di quindici e di quarantacinque giorni di cui ai commi 8 e 9 possono essere aumentati solo con esplicita e motivata decisione della competente autorità sanitaria militare a domanda degli interessati.

11. Il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare le convenzioni per l'applicazione delle facilitazioni previste nel presente articolo

12. Al quinto comma dell'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dopo le parole "portatori di *handicaps*", sono aggiunte le parole "militari di leva"».

— Il testo dell'art. 33 della legge n. 958/1986 è il seguente:

«Art. 33 *(Sospensione della paga)*. — 1. Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio di leva, trattenuti o richiamati o in ferma prolungata, nonché agli allievi di cui alla tabella allegata alla presente legge, la paga è dovuta durante i periodi di ricovero in luoghi di cura, durante la licenza ordinaria, le licenze brevi, le licenze straordinarie, quelle di convalescenza dipendente da causa di servizio, la licenza premio e le licenze per determinazione ministeriale, nonché durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

2. Per i militari indicati nel comma 1 la paga è sospesa

a) quando, senza giustificato motivo, non raggiungono il loro Corpo o se ne assentano;

b) quando sono detenuti in attesa di giudizio, salvo ad essere loro corrisposta se il giudizio non è seguito da condanna.

3. Il controvalore della razione viveri è corrisposto al personale militare indicato nel comma 1 quando è in licenza con diritto alla paga, nonché durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo».

Nota all'art. 10 del regolamento:

Per il contenuto dell'art. 24 della legge n. 958/1986 si veda nelle note all'art. 7.

88G0519

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 3 agosto 1988.

Impegno della somma complessiva di L. 896.985.681.000, per l'esercizio 1988, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge di bilancio n. 79/1988, per l'esercizio 1988;

Vista la delibera CIPE 14 giugno 1988, con la quale vengono ripartiti, per il 1988 — tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano — gli importi, rispettivamente di lire 30 miliardi, da destinare per le finalità ex legge n. 574/1965, e di L. 866.985.681.000 per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ex art. 9 della legge n. 281/1970;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 30 miliardi, a valere sul fondo 1988, ex art. 9 della legge n. 281/1970, a titolo di limite d'impegno, annualità 1988, destinata a contributi per interessi sui mutui contratti per il programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, di cui alla legge n. 574/1965, è impegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia)
Trento	424.000
Bolzano	411.000
Valle d'Aosta	134.000
Piemonte	941.000
Lombardia	2.941.000
Veneto	3.458.000
Friuli-Venezia Giulia	562.000
Liguria	788.000
Emilia-Romagna	2.723.000
Toscana	2.148.000
Umbria	372.000
Marche	1.217.000
Lazio	4.102.000
Abruzzo	1.181.000
Molise	763.000
Campania	1.164.000
Puglia	1.953.000
Basilicata	693.000
Calabria	905.000
Sicilia	2.797.000
Sardegna	323.000
Totale	30.000.000

Art. 2.

La somma di L. 866.985.681.000, libera da vincoli di destinazione, relativa al Fondo 1988, ex art. 9 della legge n. 281/1970 — al netto, cioè, dell'importo di lire 30 miliardi, per limite d'impegno, citato in premessa, nonché delle detrazioni a carico delle regioni a statuto speciale interessate, ex art. 2, secondo comma, della legge n. 910/1986 — è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia)
Trento	8.963.312
Bolzano	10.165.464
Valle d'Aosta	7.184.733
Piemonte	41.817.722
Lombardia	63.395.876
Veneto	39.828.468
Friuli-Venezia Giulia	7.345.267
Liguria	21.473.510
Emilia-Romagna	40.067.048
Toscana	35.338.705
Umbria	19.904.056
Marche	25.524.208
Lazio	49.637.138
Abruzzo	43.811.757
Molise	31.970.417
Campania	121.128.980
Puglia	92.393.235
Basilicata	42.250.612
Calabria	68.572.495
Sicilia	62.894.699
Sardegna	33.317.979
Totale	866.985.681

Art. 3.

L'onere complessivo di L. 896.985.681.000 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1988

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1988
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 144

88A4293

DECRETO 3 agosto 1988.

Impegno della somma complessiva di lire 100 miliardi, per l'esercizio 1988, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge di bilancio n. 79/1987, per l'esercizio 1988;

Vista la legge n. 752/1986, concernente interventi programmati in agricoltura;

Visto, in particolare, l'art. 6 della soprarichiamata legge n. 752/1986, che destina la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1986 al 1990 al finanziamento delle azioni previste nel piano forestale nazionale;

Vista la delibera CIPE 14 giugno 1988, con la quale, tra l'altro, viene assegnata, per l'esercizio 1988, la somma complessiva di lire 100 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per le finalità di cui al soprarichiamato art. 6 della legge n. 752/1986;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 100 miliardi è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia)
Trento	1.425
Bolzano	1.610
Valle d'Aosta	805
Piemonte	6.062
Liguria	2.317
Lombardia	5.133
Friuli-Venezia Giulia	2.069
Veneto	3.269
Emilia-Romagna	4.483
Toscana	7.486
Umbria	2.722
Marche	2.834
Lazio	6.720
Abruzzo	5.758
Molise	2.400
Campania	6.600
Puglia	4.215
Basilicata	5.205
Calabria	9.082
Sicilia	7.375
Sardegna	12.430
Totale . . .	100.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7087 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1988

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1988
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 142

88A4294

DECRETO 3 agosto 1988.

Impegno della somma complessiva di lire 1.390 miliardi, per l'esercizio 1988, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 3 della legge pluriennale 8 novembre 1986, n. 752.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281 del 16 maggio 1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge pluriennale 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura;

Visto, in particolare, il primo comma dell'art. 3 della sopracitata legge n. 752/1986, il quale stabilisce che per gli interventi nel settore agricolo e forestale è attribuita alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, tra l'altro, la somma di lire 1.690 miliardi per l'anno 1988;

Visto, altresì, il terzo comma del soprarichiamato art. 3 della legge n. 752/1986, il quale, tra l'altro, dispone che per gli anni successivi all'esercizio 1986 i parametri di ripartizione delle autorizzazioni di spesa per interventi nel settore agricolo e forestale vengano stabiliti dal CIPE,

sentita la commissione interregionale, con riferimento agli obiettivi indicati dal comma 5 dell'art. 1 della medesima legge;

Vista la delibera CIPE del 14 giugno 1988, con la quale, tra l'altro, viene ripartita, per il 1988, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano (come indicato nel relativo allegato *A*), la somma di lire 1.390 miliardi, a valere sulle autorizzazioni di spesa, recate dal soprarichiamato art. 3, primo comma, della legge n. 752/1986, da ripartire secondo le disposizioni di cui al citato terzo comma del medesimo art. 3;

Vista la legge di bilancio n. 79/1988, per l'esercizio 1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 1.390 miliardi viene impegnata, per l'esercizio 1988, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia)
Trento	19.807
Bolzano	22.379
Valle d'Aosta	10.286
Piemonte	63.313
Liguria	23.477
Lombardia	68.221
Friuli-Venezia Giulia	25.659
Veneto	71.390
Emilia-Romagna	92.949
Toscana	68.110
Umbria	33.207
Marche	39.407
Lazio	75.226
Abruzzo	63.259
Molise	38.323
Campania	136.136
Puglia	133.121
Basilicata	69.765
Calabria	94.368
Sicilia	138.472
Sardegna	103.125
Totale	1.390.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1988

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1988
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 143

88A4295

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 marzo 1988.

Autorizzazione all'uso dei registratori di cassa modello «Sistema 80».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;

Visto il decreto 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 18;

Vista la domanda, protocollata in data 16 giugno 1983, n. 342966, prodotta dalla società Anker data Sistema S.p.a., ora Distribution Systems, con sede in Milano, via Feltre, 27, rivolta ad ottenere l'approvazione del modello di registratore di cassa «Sistema 80»;

Visto il decreto n. 343655 del 7 settembre 1983 con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, terzo comma, del menzionato decreto 23 marzo 1983, il suddetto modello di registratore di cassa con validità temporale fino al 31 gennaio 1984 e per un quantitativo di 30.000 esemplari, elevati a complessivi 50.000 esemplari e fino al 31 ottobre 1984 con successivi decreti n. 395103 del 9 febbraio 1984 e n. 396468 del 26 aprile 1984;

Visto l'art. 3, quarto comma, del ripetuto decreto 23 marzo 1983, secondo il quale l'approvazione del modello può essere revocata nei casi in cui gli apparecchi rivelino all'uso difetti tali da non consentire idonea garanzia fiscale, ovvero quando gli apparecchi misuratori fiscali non siano stati realizzati in conformità al modello approvato o non siano state rispettate le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo previste dal presente decreto;

Considerato che la commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali nella seduta del 7 aprile 1987 ha rilevato, a seguito delle prove e degli accertamenti eseguiti, che l'anzidetto modello non presenta la prescritta idonea garanzia fiscale essendo emerso che mediante adattamenti in chiave tecnica possono essere emessi scontrini fiscali il cui ammontare non viene totalizzato nella memoria fiscale oppure può essere diminuito il totale giornaliero mediante una unica operazione in detrazione e che i cennati inconvenienti non sono eliminabili se non riprogettandone il programma fiscale;

Visto il decreto n. 480712 del 13 aprile 1987 con il quale è stato revocato, con effetto in pari data, il decreto n. 343655 del 7 settembre 1983 e successive proroghe, precludendo l'uso del registratore di cassa modello «Sistema 80» già in esercizio;

Vista l'istanza presentata in data 24 aprile 1987 dalla anzidetta Distribution Systems, con la quale è stata, tra l'altro, rappresentata la possibilità di eliminare i ripetuti inconvenienti mediante modifica dell'apparecchio con un intervento di limitata portata;

Considerato che la commissione a seguito di ulteriori approfondimenti di carattere tecnico effettuati sul modello di registratore di cassa in questione, ha ritenuto che le irregolarità, possano essere eliminate con la sostituzione della memoria di programma, che va effettuata da parte dei tecnici della rete di assistenza della anzidetta società entro il termine di tre mesi, con apposita annotazione sul libretto di dotazione;

Vista la comunicazione in data 4 febbraio 1988 con la quale l'anzidetta società ha confermato l'impegno a provvedere, nei termini sopra indicati, alla sostituzione della memoria di programma sugli apparecchi misuratori fiscali «Sistema 80» installati;

Considerato che occorre provvedere alla parziale modifica del decreto 13 aprile 1987 nella parte relativa alla utilizzazione degli apparecchi in esercizio;

Decreta:

A parziale modifica di quanto disposto con il decreto 13 aprile 1987, è consentito l'uso dei registratori di cassa modello «Sistema 80» per i quali la società Anker Data Sistema S.p.a., ora Distribution Systems, con sede in Milano, abbia provveduto, nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica del presente decreto, alla sostituzione della memoria di programma nella premessa indicata.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta interessata a cura dell'ufficio IVA di Milano.

Roma, addì 23 marzo 1988

Il Ministro: GAVA

88A4366

DECRETO 4 ottobre 1988.

Modalità attuative del decreto 7 aprile 1988 istitutivo del secondo ufficio IVA di Brescia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, concernente l'istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 del citato decreto n. 645, quale modificato dall'art. 4, comma 24, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che consente l'istituzione nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, di due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo, nonché la ripartizione, con decreto del Ministro delle finanze, delle competenze e dei servizi tra i due uffici;

Visto il decreto 7 aprile 1988 con il quale si è provveduto all'istituzione nella provincia di Brescia di un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede in Brescia, demandando a successivi decreti la determinazione delle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel decreto stesso, nonché la data a decorrere dalla quale avranno effetto le disposizioni stesse;

Visto l'art. 1, terzo comma, del menzionato decreto 7 aprile 1988 con il quale è stata attribuita al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto di Brescia, con sede in Brescia, la giurisdizione sui comuni riportati nell'allegato;

Considerata l'opportunità di provvedere alle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel menzionato decreto 7 aprile 1988 relativamente al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Brescia;

Decreta:

Il secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Brescia con sede in Brescia, entra in funzione a decorrere dal 1° gennaio 1989, con competenza (compresa quella relativa alla ricezione della dichiarazione per il periodo d'imposta 1988) a decorrere dalla stessa data nei confronti dei contribuenti aventi il domicilio fiscale nei comuni indicati nel sopra richiamato allegato facenti parte della propria circoscrizione territoriale, anche relativamente ai periodi di imposta pregressi.

Resta ferma la competenza del primo ufficio imposta sul valore aggiunto di Brescia relativamente ai soggetti che cessano l'attività entro il 31 dicembre 1988 o che alla data stessa risultano sottoposti alle procedure concorsuali di cui all'art. 74-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; resta ferma inoltre la competenza del primo ufficio per gli adempimenti relativi ai processi verbali di constatazione notificati entro il 31 dicembre 1988, nonché per l'appuramento delle dichiarazioni già prodotte e l'esecuzione dei rimborsi già richiesti.

Al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto è attribuito il codice ufficio n. 098 e sarà provveduto alla riattribuzione d'ufficio ai contribuenti interessati di un nuovo numero di partita IVA mediante invio a domicilio del relativo certificato, conforme al modello allegato al presente decreto.

Roma, addì 4 ottobre 1988

Il Ministro: COLOMBO
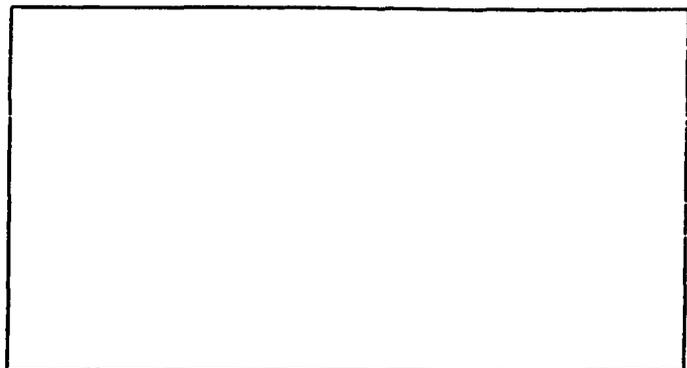
MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

II° UFFICIO IVA DI BRESCIA

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUOVO NUMERO DI PARTITA IVA

DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	NUMERO PARTITA	TIPO SOGGETTO O NATURA GIURIDICA

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE

COMUNE	PROV.	INDIRIZZO

TIPO ATTIVITÀ

DATI RELATIVI AL

CODICE FISCALE	COGNOME E NOME

DATA ....

Il Direttore del Centro Informativo Tasse

ALLEGATO

COMUNI APPARTENENTI ALLA GIURISDIZIONE DEL SECONDO UFFICIO IVA DI BRESCIA

ACQUAFREDDA
ADRO
AGNOSINE
ALFIANELLO
ANFO
ANGOLO TERME
ARTOGNE
BAGNOLO MELLA
BAGOLINO
BARBARIGA
BARGHE
BASSANO BRESCIANO
BEDIZZOLE
BERZO DEMO
BERZO INFERIORE
BIENNO
BIONE
BORGO SAN GIACOMO
BORNO
BOVEGNO
BRAONE
BRENO
CALCINATO
CALVAGESE DELLA RIVIERA
CALVISANO
CAPO DI PONTE
CAPOVALLE
CARPENEDOLO
CASTELCOVATI
CASTO
CASTREZZATO
CAZZAGO SAN MARTINO
CEDEGOLO
CERVENO
CETO
CEVO
CHIARI
CIGOLE
CIMBERGO
CIVIDATE CAMUNO
COCCAGLIO
COLLIO
COLOGNE
COMEZZANO-CIZZAGO
CORTENO GOLGI
CORZANO
DARFO BOARIO TERME
DELLO
DESENZANO DEL GARDA
EDOLO
ERBUSCO
ESINE
FIESSE
GAMBARA
GARDONE RIVIERA
GARDONE VAL TROMPIA
GARGNANO
GAVARDO
GIANICO
GOTTOLENGO
IDRO
INCUDINE
IRMA
ISORELLA
LAVENONE
LENO
LIMONE SUL GARDA
LODRINO
LONATO
LOSINE
LOZIO
LUMEZZANE
MAGASA
MALEGNO
MALONNO
MANERBA DEL GARDA
MANERBIO
MARCHENO
MARMENTINO
MILZANO
MONIGA DEL GARDA
MONNO
MONTICHIARI
MURA
MUSCOLINE
NIARDO
ODOLO
OFFLAGA
ONO SAN PIETRO
ORZINUOVI
ORZIVECCHI
OSSIMO
PADENGHE SUL GARDA
PAISCO LOVENO
PALAZZOLO SULL OGLIO
PASPARDO
PAVONE DEL MELLA
PERTICA ALTA
PERTICA BASSA
PEZZAZE
PIAN CAMUNO
PIANCOGNO
POLAVENO
POLPENAZZE DEL GARDA
POMPIANO
PONTE DI LEGNO
PONTEVICO
PONTOGLIO
POZZOLENGO
PRALBOINO
PRESEGLIE
PRESTINE
PREVALLE
PROVAGLIO VAL SABBIA
PUEGNAGO DEL GARDA
QUINZANO D OGLIO
REMEDELLO
ROCCAFRANCA
ROE VOLCIANO
ROVATO
RUDIANO
SABBIO CHIESE
SALO
SAN FELICE DEL BENACO
SAN GERVASIO BRESCIANO
SAN PAOLO
SAREZZO
SAVIORE DELL ADAMELLO
SELLERO
SENIGA
SIRMIONE
SOIANO DEL LAGO
SONICO
TAVERNOLE SUL MELLA
TEMU
TIGNALE
TOSCOLANO MADERNO
TREMOSINE
TRENZANO
TREVISO BRESCIANO
URAGO D'OGLIO
VALLIO TERME
VALVESTINO
VEROLANUOVA
VEROLAVECCHIA
VESTONE
VEZZA D'OGLIO
VILLA CARCINA
VILLACHIARA
VILLANUOVA SUL CLISI
VIONE
VISANO
VOBARNO

AVVERTENZE

Il Decreto Ministeriale 7 aprile 1988 ha istituito, nella provincia di Brescia, un secondo ufficio IVA con sede nello stesso comune capoluogo in Via Orzinuovi, 111; tale ufficio è competente sui soggetti aventi domicilio fiscale nei comuni della provincia di Brescia non compresi tra quelli indicati nel 2° comma dell'art. 1 del citato decreto.

Il presente certificato di attribuzione del nuovo numero di partita IVA viene inviato ai contribuenti il cui domicilio fiscale risulta in uno dei comuni riportati nell'allegato.

Il nuovo numero di partita IVA ha validità dal 1° gennaio 1989 e sostituisce a tutti gli effetti il precedente numero di partita IVA il quale dovrà tuttavia continuare ad essere utilizzato per i rapporti pendenti con il primo ufficio IVA di Brescia.

In particolare la nuova partita IVA deve essere indicata:

- nella dichiarazione IVA relativa all'anno d imposta 1988 che deve essere presentata al secondo ufficio IVA di Brescia.
- sulle fatture e su tutti i documenti inerenti all'attività esercitata, emessi a partire dall'1/1/1989;
- sui versamenti effettuati presso le aziende di credito a partire dall'1/1/1989 e purchè afferenti annualità d'imposta 1988 e successive. A tale proposito si precisa che detti versamenti devono essere effettuati esclusivamente presso sportelli bancari situati nei comuni riportati nell'allegato.

Nel caso in cui si rilevi la presenza di errori nei dati esposti nel presente certificato, il contribuente deve provvedere a far rettificare gli eventuali errori, entro il 31.12.1988, presso il primo Ufficio IVA di Brescia.

88A4346

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 28 ottobre 1988, n. 24518-8.93.5.

Requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale, richiesto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle confederazioni ed organizzazioni sindacali per partecipare alla formazione degli accordi sindacali.

A tutti i Ministeri - Gabinetto

Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

Ai presidenti degli enti pubblici non economici, compresi nel comparto di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 68 del 1986

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione, compresi nel comparto di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 68 del 1986

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome

Al presidente dell'A.N.C.I.

Al presidente dell'U.P.I.

Al presidente dell'U.N.C.E.M.

Al presidente dell'Unioncamere

Al presidente dell'Aniacap

Alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego

e, p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Ufficio giuridico e del coordinamento legislativo - Dipartimento per gli affari regionali ed i problemi istituzionali

La legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, oltre alla contrattazione di cui all'art. 5 finalizzata alla determinazione, composizione ed eventuali variazioni dei comparti di contrattazione collettiva, disciplina i seguenti tre livelli di contrattazione per il personale rientrante nel proprio ambito di applicazione:

- intercompartimentale, che riguarda la totalità dei pubblici dipendenti (art. 12);

- di comparto (i comparti sono stati definiti con il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68) (articoli 6 e seguenti);

- decentrato, nazionale e per area territorialmente delimitata (art. 14).

Per ciascuna delle contrattazioni sopra indicate la legge-quadro n. 93/83 prevede le seguenti composizioni della «delegazione sindacale»:

- per la determinazione, composizione ed eventuali variazioni dei comparti di contrattazione collettiva: le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

- a livello intercompartimentale: le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

- a livello di comparto: oltre le confederazioni sopra citate, le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto;

- a livello decentrato: oltre le confederazioni sopra indicate, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato.

In ogni livello di contrattazione la «delegazione sindacale» è formata da confederazioni ed organizzazioni aventi un peculiare requisito di rappresentatività qualificata, indicato nei termini della «maggiore rappresentatività su base nazionale».

Per la contrattazione decentrata è anche previsto un minor grado di estensione rappresentativa che consente la partecipazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato a tale contrattazione.

L'espressione normativa («maggiore rappresentatività»), necessariamente aperta e flessibile, non consente a volte di individuare un discrimine sufficientemente affidabile tra gli organismi sindacali qualificati e quelli che non raggiungono la posizione legittimante indicata dalla legge-quadro n. 93/83.

Importanza centrale rivestono, dunque, nel sistema definito da detta legge, l'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione tenuta ad attuare il procedimento normativo a base negoziale e l'individuazione, quindi, di criteri o parametri di riferimento per le rilevazioni della maggiore rappresentatività che garantiscano la coerenza delle valutazioni discrezionali, rispetto alla «ratio» legislativa che informa la contrattazione nel pubblico impiego, e ne consentano il controllo.

Ciò dà ragione della ritenuta opportunità di procedere a tale individuazione già in occasione della sottoscrizione dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90 recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, nonché della necessità che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 95 della Costituzione e di quelle specificamente previste in materia di pubblico impiego dall'art. 27 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, definisca regole di indirizzo volte ad assicurare comportamenti uniformi nell'accertamento del requisito della «maggiore rappresentatività».

Ai fini dell'applicazione delle riferite disposizioni della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, l'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica

23 agosto 1988, n. 395, ha indicato come criteri di riferimento per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali i seguenti elementi:

a) la consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle singole amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale, accertate mediante comunicazione delle stesse amministrazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed alle organizzazioni sindacali a cui le deleghe si riferiscono prima dell'avvio delle trattative di cui all'art. 12 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93 e dei comparti di contrattazione collettiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

b) l'adesione ricevuta in occasione di elezione di membri sindacali in organismi amministrativi previsti dalle leggi vigenti, costituiti negli ambiti dei diversi comparti, o in occasione di altre consultazioni elettorali per la costituzione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ovvero per la nomina di soggetti cui ai diversi livelli, anche decentrati, venga conferito potere rappresentativo e negoziale per gli accordi previsti dall'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

c) diffusione e consistenza delle strutture organizzative negli ambiti categoriali e territoriali di ciascun comparto di contrattazione valutate sulla base dell'applicazione dei criteri indicati nella lettera *a)*.

Questi criteri risultano essere quelli più congrui rispetto alla problematica specifica della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, perché rivelatori della affidabilità negoziale dell'interlocutore sindacale.

Il criterio della consistenza associativa di cui alla lettera *a)* congiunto con quello della diffusione e consistenza delle strutture organizzative di cui alla lettera *c)* consentono di apprezzare la cosiddetta «serietà di impianto del sindacato», vale a dire il suo radicamento tra i dipendenti del pubblico impiego e quindi la sua capacità di essere esponenziale, in maniera non episodica, degli interessi collettivi organizzati.

In riferimento al criterio della consistenza associativa degli organismi sindacali, va anche sottolineato che le deleghe conferite alle singole amministrazioni dai dipendenti per la trattenuta del contributo sindacale costituiscono uno strumento di indubbia oggettività e trasparenza nella rilevazione di detta consistenza.

Il criterio dell'adesione elettorale trova giustificazione nella circostanza — comprovata nelle recenti esperienze sindacali — che l'adesione alla linea rivendicativa e di tutela espressa da una organizzazione sindacale non ha più quale canale esclusivo l'iscrizione al sindacato stesso. Talché l'adesione elettorale da una parte esprime il gradimento attuale riscosso dall'organizzazione sindacale anche da parte dei non iscritti e dall'altra avvalora l'efficacia comunque generale dei risultati della contrattazione.

Quanto al criterio della diffusione e consistenza delle strutture organizzative, esso corrisponde alla necessità di prescegliere come interlocutori di un negoziato nazionale solo organismi sindacali che siano equilibratamente presenti sul territorio nazionale e non già espressioni di mere istanze locali.

Tali considerazioni, fermo restando il criterio della diffusione e consistenza delle strutture organizzative, evidenziano l'autonoma valenza e la specifica portata di ciascuno degli altri due criteri in parola, valutando in tal modo, con le modalità indicate nel seguito, esauriente ai fini dell'individuazione della «maggiore rappresentatività» accanto al predetto criterio territoriale o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale.

Entro i detti limiti e criteri si colloca l'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione, che, come già detto, è tenuta ad attuare il procedimento normativo a base negoziale.

I predetti criteri devono peraltro essere opportunamente verificati e comparati mettendo a raffronto i dati comunicati dalle confederazioni e dalle organizzazioni sindacali e quelli risultanti dalle comunicazioni delle amministrazioni interessate.

Ciò premesso — e sottolineato come l'utilizzo dei criteri sopra ricordati debba essere finalizzato a consentire il più alto grado di trasparenza nelle relazioni sindacali nel pubblico impiego e ad ammettere alle trattative per la definizione degli accordi disciplinati dalla legge-quadro n. 93/83 le confederazioni e le organizzazioni sindacali che, per ciascun livello di contrattazione collettiva, risultino effettivamente rappresentative ed esponenziali di interessi collettivi — si formulano le seguenti regole di indirizzo valevoli per i diversi livelli di contrattazione in precedenza indicati:

A) Per ciascun comparto di contrattazione collettiva sono considerate maggiormente rappresentative sul piano nazionale le organizzazioni sindacali che:

1) relativamente alla precedente lettera *a)*, abbiano un numero di iscritti — risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale conferite alle amministrazioni ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 68/86 — non inferiore al cinque per cento delle deleghe complessivamente espresse in ciascuno dei detti comparti;

2) relativamente alla precedente lettera *b)*, abbiano ottenuto nei procedimenti elettivi un *quorum* di voti pari almeno al cinque per cento del numero complessivo dei votanti per ciascun comparto, prendendo a riferimento, in via principale le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nelle commissioni del personale, in via subordinata quelle riguardanti le commissioni di disciplina e, nei casi in cui le precedenti fattispecie non prevedano una procedura elettiva, le elezioni riguardanti la nomina dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione;

3) relativamente alla precedente lettera *c)*, abbiano strutture territoriali in almeno un terzo delle regioni e delle province, con adeguata consistenza misurata alla stregua del criterio di cui al precedente punto 1).

B) A livello intercompartimentale e per la determinazione, composizione e variazioni dei comparti di contrattazione collettiva sono considerate maggiormente rappresentative su base nazionale le confederazioni presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e quelle per le quali è accertata, con le modalità descritte nella precedente lettera *A)*, la rappresentatività qualificata in almeno due comparti.

C) Nella delegazione sindacale per gli accordi decentrati di cui all'art. 14 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, sono comprese, oltre alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale come sopra individuate, anche le organizzazioni sindacali che, pur non avendo rappresentatività qualificata di livello nazionale, abbiano nell'area decentrata interessata, alla stregua dei medesimi criteri indicati alla lettera *A)*, punti 1) e 2), la maggiore rappresentatività degli interessi collettivi dei dipendenti destinatari degli accordi predetti.

Le regole di indirizzo sopra esposte trovano necessarie eccezioni relativamente all'ambito degli interessi rappresentati in due ipotesi:

1) per il personale rientrante nell'«area medica» del comparto del Servizio sanitario nazionale, in forza della esplicita previsione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

2) per i dirigenti dei vari enti ed amministrazioni pubbliche ricomprese nei comparti di contrattazione di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 68/86, in considerazione della loro peculiare posizione funzionale e del conseguente esercizio di poteri dell'amministrazione nei confronti dei terzi e dei dipendenti.

In tali ambiti, per il personale di cui al precedente punto 2), sono considerate maggiormente rappresentative — a livello di contrattazione intercompartimentale e per la determinazione, composizione e variazione dei comparti con riferimento alla lettera *B)*, nonché a livello di contrattazione di comparto e di sede decentrata — oltre alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali che rispondono ai criteri in precedenza indicati, le confederazioni e le organizzazioni sindacali che rappresentano esclusivamente le categorie di dipendenti di cui alla ipotesi sopra considerata e che:

I) quanto alla precedente lettera *a)*, abbiano un numero di iscritti — risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale conferite alle amministrazioni sopra citate — non inferiore al sei per cento delle deleghe complessivamente espresse dai dirigenti delle amministrazioni o enti pubblici di ciascun comparto di contrattazione collettiva;

II) quanto alla precedente lettera *b)*, abbiano ottenuto nei procedimenti elettivi in precedenza indicati un *quorum* di voti pari almeno al sei per cento del numero complessivo dei votanti appartenenti ai dirigenti di ciascun comparto;

III) quanto alla precedente lettera *c)*, abbiano strutture organizzative in almeno un terzo delle regioni e delle province, con adeguata consistenza misurata alla stregua del criterio di cui alla precedente lettera *a)*.

Per il personale di cui al precedente punto 1), sono considerate rappresentative — per quanto previsto, in relazione all'«area medica», dai commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 e fermo restando il disposto dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88 — le confederazioni e le organizzazioni sindacali che organizzano esclusivamente le categorie di dipendenti di cui alla predetta ipotesi e che:

I) quanto alla precedente lettera *a)*, abbiano un numero di iscritti — risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale conferite alle amministrazioni sopra citate — non inferiore al sei per cento delle deleghe complessivamente espresse dai dipendenti rientranti nel campo di applicazione dell'area medica;

II) quanto alla precedente lettera *b)*, abbiano ottenuto nei procedimenti elettivi in precedenza indicati un *quorum* di voti pari almeno al sei per cento del numero complessivo dei votanti appartenenti all'area medica;

III) quanto alla precedente lettera *c)*, abbiano strutture organizzative in almeno un terzo delle regioni e delle province, con adeguata consistenza misurata alla stregua del criterio di cui alla precedente lettera *a)*.

La fissazione di una «soglia minima» per l'individuazione della effettività della rappresentanza sembra rispondere nel modo più congruo all'obiettivo già riferito della normativa in questione di garantire la scelta degli interlocutori sindacali più idonei alla stregua di criteri trasparenti e che, per non vanificare il detto obiettivo, non possono prescindere da parametri quantitativi.

Del resto il riferimento quantitativo e la sua espressione numerica sono immanenti alle stesse previsioni legislative — ed al concetto stesso di maggiore rappresentatività — nonché (in sede applicativa di quelle) alla disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, relativo all'identificazione dei criteri, i quali inevitabilmente sfociano nella individuazione di una soglia aritmetica.

Questa esigenza di individuazione si sarebbe comunque posta nella concreta fase di scelta delle rappresentanze sindacali, dando vita, quindi, a situazioni di incertezze, alle quali si vuole ovviare proprio attraverso la primitiva individuazione della «soglia».

In concreto, i parametri quantitativi in precedenza indicati — che corrispondono anche a prassi esistenti in altri Paesi europei — coniugano in maniera equilibrata le esigenze della consistenza e del pluralismo degli interlocutori sindacali, consentendo altresì un'ampia dinamica di ricambio e di evoluzione di rappresentanza degli interessi, sia per le composizioni delle delegazioni sindacali in occasione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego sia in altre circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività della rappresentanza sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi

utilizzabili anche per il rinnovo della composizione di organismi con presenza sindacale, quali, ad esempio, il Consiglio superiore della pubblica amministrazione e, limitatamente al settore del pubblico impiego, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Si tratta infatti di limiti che valgono a comporre il delicato equilibrio tra esigenze di partecipazione (in tal modo pienamente soddisfatte); di efficienza e buon andamento (che la non previsione dei predetti limiti avrebbe vanificato).

Per gli stessi motivi appare ragionevole richiedere «soglie minime leggermente più elevate» per le organizzazioni sindacali che organizzano soltanto le specifiche figure professionali sopra individuate. Infatti di fronte ad organizzazioni di interessi così specifici si giustifica, senza violazione alcuna di principio di eguaglianza, la richiesta di indici quantitativi di rappresentatività particolarmente qualificati a compensazione della minore estensione degli interessi organizzati e della naturale maggiore efficacia dell'azione organizzativa.

Nel caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi di cui alla presente direttiva si potranno avere marginali deroghe, in via del tutto eccezionale ed ove ricorrano particolarissime ragioni giustificative, con motivati provvedimenti della pubblica amministrazione che tengano conto delle seguenti variabili di contesto: il grado di sindacalizzazione complessiva del comparto e delle aree professionali indicate, la consistenza relativa delle varie organizzazioni sindacali e la dinamica di crescita di nuove organizzazioni sindacali.

Al fine di tenere costantemente aggiornato il repertorio delle associazioni di tutela dei pubblici dipendenti, le confederazioni e le organizzazioni sindacali sono invitate ad inviare, entro trenta giorni dalla ricezione della presente direttiva, e comunque entro il 30 novembre 1988, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Servizio IV «Relazioni sindacali», la documentazione necessaria e precisamente:

1) l'atto costitutivo;

2) lo statuto attualmente vigente;

3) la struttura organizzativa;

4) la dettagliata elencazione delle sedi associative, distinte per comparto, per categorie e per territorio;

5) il numero degli iscritti e delle deleghe conferite alle amministrazioni, distinti per comparto e per amministrazioni di appartenenza;

6) le adesioni ricevute, ed il rapporto con il numero complessivo dei votanti, in occasione di elezioni di rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione, nelle commissioni del personale, nelle commissioni di disciplina ed in organismi similari, distinte per comparto e per amministrazioni.

Le confederazioni e le organizzazioni sindacali sono invitate altresì a comunicare successivamente — entro il mese di gennaio di ogni anno — le variazioni degli elementi precedentemente indicati riferiti all'anno precedente.

Le amministrazioni in indirizzo, ai sensi del terzo comma del citato art. 27 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, sono tenute a procedere ad una ricognizione dei dati riguardanti le deleghe alla riscossione del contributo sindacale inviando, entro trenta giorni dalla ricezione della presente direttiva, e comunque entro il 30 novembre 1988, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Servizio IV «Relazioni sindacali», i risultati conclusivi distinti per confederazione ed organizzazione sindacale, aggiornandoli poi — entro il mese di gennaio di ogni anno — con le variazioni che saranno intervenute nell'anno precedente.

Tali dati devono essere contestualmente comunicati, ai sensi della lettera *a)* dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88, anche alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali cui le deleghe si riferiscono.

Le stesse amministrazioni, entro il predetto termine di trenta giorni, sono tenute altresì a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Servizio IV «Relazioni sindacali», i risultati più recenti delle elezioni di rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione, nelle commissioni del personale, nelle commissioni di disciplina ed in organismi similari, distinti per confederazione ed organizzazione sindacale in rapporto al numero complessivo dei votanti, aggiornandoli poi in occasione delle variazioni che interverranno successivamente.

Le amministrazioni dovranno segnalare tempestivamente anche la costituzione degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Si rappresenta, infine, la necessità che ogni riconoscimento di rappresentatività, anche in sede locale, sia preventivamente concordato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Tenuto conto della necessità di formare con ogni urgenza le delegazioni sindacali per le trattative di comparto per il triennio 1988-90, si richiama la particolare attenzione sulla responsabilità dirigenziale, precisando ulteriormente che le amministrazioni sono tenute a fornire le informazioni richieste inderogabilmente entro i termini di cui sopra.

Per le stesse considerazioni i detti termini dovranno essere inderogabilmente rispettati dalle confederazioni e dalle organizzazioni sindacali, avvertendo che, in mancanza di ricezione entro i citati termini della documentazione richiesta, si terrà conto esclusivamente delle informazioni fornite dalle amministrazioni.

Per facilitare la lettura e la memorizzazione dei dati di cui alle documentazioni precedentemente richieste le amministrazioni, le confederazioni e organizzazioni sindacali sono pregate di compilare le schede riassuntive che si allegano.

I Ministeri, le amministrazioni e le associazioni in indirizzo sono pregati di portare la presente direttiva a conoscenza degli enti ed organismi vigilati od associati.

Il Ministro: CIRINO POMICINO

scheda A /Sindacato

IDENTIFICAZIONE DELLE CONFEDERAZIONI E ORGANIZZAZIONI SINDACALI

SINDACATO (a) ______________________ SIGLA ____________

SEDE: Via ______________________ Tel. ____________

COMUNE ______________ PROV. ________ CAP. ________

ATTO COSTITUTIVO (data)____________ STATUTO (data) ____________

Struttura

CONFEDERAZIONE (b) ☐ ORGANIZZAZIONE ☐

COMPARTO (c) (d)______________________

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti

Cognome e Nome______________ Tel. ________

Indirizzo ______________________

(a) Denominazione per esteso
(b) Se trattasi di Confederazione occorre compilare un prospetto analogo per ogni organizzazione aderente
(c) Solo per le organizzazioni
(d) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono stati definiti con D.P.R. 5 marzo 1986, n.68

scheda B /Sindacati

DIFFUSIONE SUL TERRITORIO DELLE SEDI ASSOCIATIVE

SINDACATO (a) ______________________ SIGLA ____________

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE (sedi periferiche)					COMPARTO (b)	CATEGORIE RAPPR.
Via	Comune	Prov.	Cap.	Telefono		

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti

Cognome e Nome ______________________ Tel. ____________

Indirizzo ______________________

(a) Denominazione per esteso
(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono stati definiti con D.P.R. 5 marzo 1986, n.68

scheda C /Sindacati

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ISCRITTI, ALLE DELEGHE ED ALLE ADESIONI RICEVUTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI

SINDACATO (a) ______________________ SIGLA ______________

AMMINISTRAZIONE ______________________ COMPARTO (b) ______________

NUMERO ISCRITTI ____________ NUMERO DELEGHE ____________ NUMERO VOTI ____________

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (c)

RISERVATO DIPAR.F.P.	SEDE CENTR.	REGIONI	PROVINCIE	COMUNI	NUMERO DELEGHE	NUMERO ISCRITTI	VOTI
T O T A L E							

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti

Cognome e Nome ______________________ Tel. ____________

Indirizzo ______________________

(a) Denominazione per esteso
(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono stati definiti con D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68
(c) Da compilare soltanto dalle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali distribuite sul territorio

scheda D /Amministrazioni (a)

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE CONFEDERAZIONI ED ORGANIZZARIONI SINDACALI

AMMINISTRAZIONE ______________________ COMPARTO (b) ____________

SINDACATO (c)______________________ SIGLA ____________

ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE (c)______________________ SIGLA ____________

NUMERO DELEGHE ____________ NUMERO VOTI ____________ NUMERO VOTANTI ____________

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (d)

RISERVATO DIPAR.F.P.	SEDE CENTR.	REGIONI	PROVINCIE	COMUNI	DELEGHE	VOTI	VOTANTI
T O T A L E							

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione delle schede : Cognome e Nome______________________ Tel.____________

Indirizzo ______________________

(a) Compilare una scheda per ogni Organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione
(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono stati definiti con D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68
(c) Denominazione per esteso
(d) Da compilare soltanto da parte delle Amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio

88A4372

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 210

Corso dei cambi del 27 ottobre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1319,500	1319,500	1320 —	1319,500	1319,500	1319,77	1320,040	1319,500	1319,500	1319,50
Marco germanico	745,660	745,660	745,40	745,660	745,660	745,65	745,640	745,660	745,660	745,66
Franco francese	218,310	218,310	218,40	218,310	218,310	218,39	218,470	218,310	218,310	218,31
Fiorino olandese	661,400	661,400	661 —	661,400	661,400	661,28	661,160	661,400	661,400	661,40
Franco belga	35,560	35,560	35,57	35,560	35,560	35,56	35,568	35,560	35,560	35,56
Lira sterlina	2338,500	2338,500	2344 —	2338,500	2338,500	2338,35	2338,200	2338,500	2338,500	2338,50
Lira irlandese	1993,100	1993,100	1991 —	1993,100	1993,100	1993 —	1992,900	1993,100	1993,100	—
Corona danese	193,230	193,230	193,20	193,230	193,230	193,23	193,240	193,230	193,230	193,18
Dracma	9,062	9,062	9,04	9,062	—	—	9,065	9,062	9,062	—
E.C.U.	1543,300	1543,300	1542,25	1543,300	1543,300	1543,35	1543,400	1543,300	1543,300	1541,60
Dollaro canadese	1097 —	1097 —	1099 —	1097 —	1097 —	1097,25	1097,500	1097 —	1097 —	1097 —
Yen giapponese	10,512	10,512	10,53	10,512	10,512	10,51	10,509	10,512	10,512	10,51
Franco svizzero	884,710	884,710	884,50	884,710	884,710	884,66	884,820	884,710	884,710	884,71
Scellino austriaco	105,985	105,985	105,90	105,985	105,985	105,98	105,983	105,985	105,985	105,98
Corona norvegese	199,600	199,600	199,50	199,600	199,600	199,65	199,700	199,600	199,600	199,60
Corona svedese	214,090	214,090	213,75	214,090	214,090	214,09	214,100	214,090	214,090	214,09
FIM	314 —	314 —	313,25	314 —	314 —	314 —	314 —	314 —	314 —	—
Escudo portoghese	8,972	8,972	8,96	8,972	8,972	8,97	8,975	8,972	8,972	8,97
Peseta spagnola	11,240	11,240	11,23	11,240	11,240	11,23	11,230	11,240	11,240	11,24
Dollaro australiano	1086,900	1086,900	1088 —	1086,900	1086,900	1087,70	1088,500	1086,900	1086,900	1086,90

Media dei titoli del 27 ottobre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,300
» 9% » » 1976-91	99,350
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,475
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,625
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,800
» » » 22- 6-1987/91	86,375
» » » 18- 3-1987/94	73,400
» » » 21- 4-1987/94	72,650
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,975
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,975
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,900
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,375
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	88,100
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,125
» » » » 16- 8-1985/90	99,125
» » » » 18- 9-1985/90	99,175
» » » » 18-10-1985/90	99,225
» » » » 1-11-1983/90	101,450
» » » » 18-11-1985/90	99,100
» » » » 1-12-1983/90	101,250
» » » » 18-12-1985/90	99,475
» » » » 1- 1-1984/91	101,225
» » » » 17- 1-1986/91	98,900
» » » » 1- 2-1984/91	101,175
» » » » 18- 2-1986/91	98,975
» » » » 1- 3-1984/91	100,250
» » » » 18- 3-1986/91	99,150
» » » » 1- 4-1984/91	100,275
» » » » 1- 5-1984/91	100,200
» » » » 1- 6-1984/91	100,175
» » » » 1- 7-1984/91	99,675
» » » » 1- 8-1984/91	99,675
» » » » 1- 9-1984/91	99,725
» » » » 1-10-1984/91	99,750
» » » » 1-11-1984/91	99,900
» » » » 1-12-1984/91	99,225
» » » » 1- 1-1985/92	100,025
» » » » 1- 2-1985/92	98,900
» » » » 18- 4-1986/92	98,050
» » » » 19- 5-1986/92	96,725
» » » » 20- 7-1987/92	97,450
» » » » 19- 8-1987/92	98,025
» » » » 1-11-1987/92	97,750
» » » » 1-12-1987/92	98,050
» » » » 18- 6-1986/93	95,700
» » » » 17- 7-1986/93	95,650
» » » » 19- 8-1986/93	95,675
» » » » 18- 9-1986/93	96,225
» » » » 20-10-1986/93	96,750
» » » » 19-12-1986/93	96,400
» » » » 18-11-1987/93	96,700
» » » » 1- 1-1988/93	97,125
» » » » 1- 2-1988/93	97,100
» » » » 1- 3-1988/93	97,075
» » » » 1- 4-1988/93	97,600
» » » » 1-10-1987/94	97,725
» » » » 1- 2-1985/95	97,875
» » » » 1- 3-1985/95	93,925
» » » » 1- 4-1985/95	93,725
» » » » 1- 5-1985/95	93,600
» » » » 1- 6-1985/95	93,600
» » » » 1- 7-1985/95	95,100
» » » » 1- 8-1985/95	95,200
» » » » 1- 9-1985/95	95,200
» » » » 1-10-1985/95	95,825
» » » » 1-11-1985/95	95,900
» » » » 1-12-1985/95	95,850
» » » » 1- 1-1986/96	95,950
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,800
» » » » 1- 2-1986/96	96 —

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,850
» » » » 1- 4-1986/96	94,500
» » » » 1- 5-1986/96	94,375
» » » » 1- 6-1986/96	94,225
» » » » 1- 7-1986/96	94,675
» » » » 1- 8-1986/96	94,575
» » » » 1- 9-1986/96	94,775
» » » » 1-10-1986/96	94,900
» » » » 1-11-1986/96	95,600
» » » » 1-12-1986/96	95,975
» » » » 1- 1-1987/97	95,925
» » » » 1- 2-1987/97	95,500
» » » » 18- 2-1987/97	95,550
» » » » 1- 3-1987/97	95,425
» » » » 1- 4-1987/97	94,375
» » » » 1- 5-1987/97	94,475
» » » » 1- 6-1987/97	95,175
» » » » 1- 7-1987/97	95,050
» » » » 1- 8-1987/97	95,100
» » » » 1- 9-1987/97	97,450
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-11-1988	100 —
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,300
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,800
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,950
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,850
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,425
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,275
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,575
» » » 9,25% 1- 2-1990	98 —
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,625
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,625
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,550
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,900
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,350
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,425
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,400
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,250
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,425
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,525
» » » 10,50% 1- 5-1990	102,250
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,075
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,750
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,600
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,575
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,550
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,050
» » » 9,25% 1- 9-1990	98 —
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,700
» » » 9,25% 1-10-1990	96,600
» » » 11,50% 1-10-1990	99,400
» » » 9,25% 1-11-1990	96,550
» » » 9,25% 1-12-1990	96,525
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,775
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,400
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,525
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,550
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,150
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,825
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,425
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,550
» » » 9,15% 1- 6-1992	94 —
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,475
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,925
» » » » 1983/90 11,50%	106,300
» » » » 1984/91 11,25%	107,150
» » » » 1987/91 8,75%	99,525
» » » » 1984/92 10,50%	106,925
» » » » 1985/93 9,60%	104,275
» » » » 1985/93 9,75%	105,250
» » » » 1985/93 9,00%	102,250
» » » » 1985/93 8,75%	101,775
» » » » 1986/94 8,75%	101,525
» » » » 1986/94 6,90%	94,325
» » » » 1987/94 7,75%	95,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M27108

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1968, n. 178), propone che nel disciplinare di produzione siano modificati per intero gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. «Collio Goriziano» o «Collio»

Art. 1.

la denominazione di origine controllata «Collio» o «Collio Goriziano» è riservata ai vini bianchi e rossi ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1) La denominazione «Collio» o «Collio Goriziano» senza altra specificazione è riservata ai vini, bianchi e rossi, ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

«Collio» o «Collio Goriziano» bianco:

Ribolla gialla: dal 10 al 45%;
Malvasia istriana: dal 20 al 40%;
Tocai friulano: dal 40 al 50%.

Possono, inoltre, concorrere da sole o congiuntamente, uve provenienti dai vitigni Chardonnay, Pinot bianco, pinot grigio, Riesling italico, Riesling renano e Sauvignon, presenti nei vigenti fino ad un massimo del 20% del totale.

«Collio» o «Collio Goriziano» rosso:

Merlot: dal 40 al 60%;
Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon: dal 40 al 60%.

Possono, inoltre, concorrere da sole o congiuntamente, uve provenienti dal vitigno Pinot nero e da altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati nella provincia di Gorizia, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.

2) La denominazione di origine controllata «Collio» o «Collio Goriziano», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay;
Malvasia istriana;
Muller Thurgau;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Ribolla gialla;
Riesling italico;
Riesling renano;
Sauvignon;
Tocai friulano;
Traminer aromatico;
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Cabernet;
Merlot;
Pinot nero,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni.

La specificazione «Cabernet» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti, congiuntamente, dai vitigni «Cabernet franc» e «Cabernet sauvignon».

Art. 3.
(invariato)

(Omissis).

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione doi origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione di giacitura collinare e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita.

Sono, comunque, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di pianura classificabili nelle categorie 2 e 3 di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 822/87 del consiglio del 16 marzo 1987.

Tale esclusione non riguarda, tuttavia, i vigneti ubicati su terrreni pianeggianti derivanti da opere di sistemazione collinare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui al precedente art. 2, non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli; la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non dovrà in alcun caso essere superiore al 70%. L'eventuale eccedenza di resa non ha diritto alla D.O.C.

È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento obbligatorio previsto per le tipologie «riserva» debbono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata. È altresì consentito che tali operazioni siano effettuate presso gli stabilimenti autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968.

Le uve destinate alla vinificazione dovranno essere sottoposte a preventiva cernita, se necessario, in modo da assicurare al vino una gradazione alcoolica minima naturale di gradi 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

1) *«Collio» o «Collio Goriziano» bianco:*

colore: paglierino piu o meno intenso;
odore: delicato, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, vivace, fresco e armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.

2) *«Collio» o «Collio Goriziano» Chardonnay:*

colore: paglierino;
odore; delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.

3) *«Collio» o «Collio Goriziano» Malvasia istriana:*

colore: paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
estratto secco netto minimo; 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

4) *«Collio» o «Collio Goriziano» Muller Thurgau:*

colore: paglierino;
odore: intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.

5) *«Collio» o «Collio Goriziano» Pinot bianco:*

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
estratto secco netto minimo; 15 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.

6) *«Collio» o «Collio Goriziano» Pinot grigio:*

colore: giallo paglierino con eventuali riflessi ramati;
odore; caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.

7) *«Collio» o «Collio Goriziano» Ribolla gialla:*

colore: paglierino;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, vivace, fresco;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.

8) *«Collio» o «Collio Goriziano» Riesling italico:*

colore: paglierino leggero con riflessi verdolini;
odore: speciale, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.

9) *«Collio» o «Collio Goriziano» Riesling renano:*

colore: paglierino tendente al dorato;
odore: intenso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, caratteristico ed aromatico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.

10) *«Collio» o «Collio Goriziano» Sauvignon:*

colore; paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.

11) *«Collio» o «Collio Goriziano» Tocai friulano:*

colore: paglierino con riflessi citrini;
odore: delicato e gradevole, con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, pieno, amarognolo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
estratto secco netto minimo; 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

12) *«Collio» o «Collio Goriziano» Traminer aromatico:*

colore: paglierino con riflessi dorati;
odore: aroma tipico caratteristico;
sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico, pieno;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;

13) *«Collio» o «Collio Goriziano» (rosso):*

colore: rubino con eventuali riflessi granati;
odore: leggermente erbaceo, vinoso;
sapore: asciutto, di corpo, pieno, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

14) *«Collio» o «Collio Goriziano» Cabernet franc:*

colore: rubino eccessivamente intenso;
odore: caratteristico erbaceo, gradevole;
sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

15) *«Collio» o «Collio Goriziano» Cabernet sauvignon:*

colore: rubino con riflessi granati;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

16) *«Collio» o «Collio Goriziano» Cabernet:*

colore: rubino con riflessi granati;
odore: che si fa etereo nel tempo;
sapore: asciutto, armonico leggermente erbaceo;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

17) *«Collio» o «Collio Goriziano» Merlot:*

colore: rosso rubino non molto intenso;
odore: caratteristico gradevole, talvolta con fondo erbaceo;
sapore: asciutto leggermente amarognolo, talvolta erbaceo, sapido, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

18) *«Collio» o «Collio Goriziano» Pinot nero:*

colore: rosso rubino poco intenso;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopraindicati per ciascun vino relativi all'acidità totale e all'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini «Collio» o «Collio Goriziano» Cabernet franc e «Collio» o «Collio Goriziano» Gabernet sauvignon provenienti da uve che assicurino una gradazione minima naturale di 11 gradi e siano immessi al consumo con una gradazione minima complessiva di 12° dopo un periodo di invecchiamento di due anni di cui almeno sei mesi in botte possono portare la specificazione aggiuntiva «riserva».

Art. 8.

Nella designazione in etichetta dei vini di cui al presente disciplinare di produzione si debbono osservare le seguenti prescrizioni:

1) è vietato usare, assieme alla denominazione, qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «superiore», «vecchio» e «simili»;

2) le specificazioni di colore (bianco, rosso) o di vitigno in aggiunta alla D.O.C. «Collio» o «Collio Goriziano» debbono figurare immediatamente al disotto dell'indicazione «denominazione di origine controllata» ed in caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazone di origine stessa;

3) i vini designati in conformità del precedente art. 7 debbono obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve; per le altre tipologie, tale indicazione è consentita. I caratteri utilizzati per l'indicazione «riserva» non debbono superare, in dimensione, quelli usati per l'indicazione di vitigno.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non traggano in inganno i consumatori sull'origine geografica o una varietà di vite, un'annata di raccolta o una menzione relativa a una qualità superiore.

È consentito altresì l'uso d'indicazioni che facciano riferimento a comuni o frazioni compresi nella zona delimitata nel precedente art. 4 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così designati sono stati ottenuti.

88A4355

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Udine ad accettare una donazione

Con decreto 19 marzo 1988 del prefetto di Udine l'Università degli studi di Udine è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 7.500.000 disposta in suo favore dalle Federazioni coltivatori diretti Friuli-Venezia Giulia e Udine allo scopo di istituire un premio di studio di L. 2.500.000 ciascuno a favore di tre laureati dell'Università di Udine.

88A4354

Autorizzazione alla fondazione «Vito Fazio Almayer», in Palermo, ad accettare una donazione ed a vendere un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1988, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 261, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la fondazione «Vito Fazio Almayer», con sede in Palermo, è autorizzata:

1) ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Bruna Fazio Almayer, consistente in un appartamento sito in Palermo nella via Sammartino, 134;

2) a vendere un terreno sito nel comune di Monreale.

88A4361

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della sorie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000

Abbonamento semestrale .... L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti .... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni .... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni .... ☎ (06) 85082145/85082189